

Decreto n. 453

Caserta 0 7 DIC, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con



l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" il quale prevede:;

- all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolarel 'art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come "piano territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";



Viste le Delibera n. 1e n.2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia";

Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "Delega di Firma" ai sensi dell'art.12, comma 6, del D.M. del 25.10.2016;

Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /2017;

Visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato (prot. n. 4588 del 02.04.2009), relativo a situazioni riguardanti il territorio comunale di Modugno, ma riferito a procedure generali di approvazione delle perimetrazioni di cui al *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.*];

Vista la Delibera di Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino della Puglia n. 11 del 20.04.2009, con la quale si è proceduto alla modifica della perimetrazione P.A.I. per il territorio comunale di Molfetta, in applicazione del parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato appena citato;

Vista la Sentenza n° 19/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la quale è stato rigettato il ricorso n. 152/2009 promosso dal Comune di Molfetta c/o l'Autorità di Bacino della Puglia per l'annullamento della citata Delibera di Comitato Istituzionale n° 11 del 20.04.2009

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]* (G.U. n. 8 del 11.01.2006);

Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze;

Visto che l'art. 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia;

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge



regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" – applicazione dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

Visto che nell'ambito dell'istruttoria della S.T.O. dell'Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5703 del 02.05.2016, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'inserimento di aree a *pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)* ed *elevata (PG2)*, in luogo di aree non perimetrate, nell'area costiera del comune di Castro (LE);

Visto che la Commissione della Provincia di Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.05.2016 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Castro (LE), così come definito nella suddetta istruttoria prot. n. 5703 del 02.05.2016 (verbale commissione prot. n. 7047 del 25.05.2016);

Visto che il nuovo inquadramento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di Castro (LE), ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione numerata n. 17 del 26.05.2016;

Visto che l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 7493 del 06.06.2016, ha trasmesso al comune di Castro (LE) la proposta di aggiornamento delle pericolosità geomorfologiche in oggetto chiedendo di esprimere formale condivisione alla stessa proposta, ovvero la redazione di studi geologico-tecnici di dettaglio utili ad ogni eventuale migliore definizione delle suddette pericolosità;

Visto che l'Amministrazione comunale di Castro con nota prot. n. 4295 del 18.07.2016 (acquisita al protocollo dell'AdB Puglia in data 20.07.2016 con n. 9885) ha comunicato la propria volontà di voler trasmettere motivate osservazioni di carattere tecnico alla proposta di classificazione inviata dall'ex Autorità di Bacino della Puglia;

Visto che l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 15148 del 15.11.2016, ha sollecitato l'Amministrazione comunale di Castro a condividere le perimetrazioni di pericolosità geomorfologica in oggetto, ovvero a presentare le motivate osservazioni tecniche così come comunicato dalla stessa Amministrazione con la succitata nota prot. n. 4295 del 18.07.2016;

Visto che con nota prot. n. 1204 del 02.02.2017 l'Autorità di Bacino della Puglia ha informato l'Amministrazione comunale di Castro della necessità, in ottemperanza agli obblighi istituzionali dell'Autorità di Bacino della Puglia, di proseguire nell'iter di approvazione del detto nuovo inquadramento P.A.I. e quindi di procedere d'ufficio all'inserimento dei nuovi individuati perimetri a diversa pericolosità geomorfologica anche in assenza di condivisione formale, tenuto anche conto del prossimo contesto normativo nazionale di cui alla legge L. n. 221/2015;

Visto che il suddetto nuovo inquadramento P.A.I.- Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di Castro (LE), consiste nell'aggiunta nell'area costiera di aree a *pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)* ed a *pericolosità geomorfologica elevata (PG2)* in luogo di aree non perimetrate;

Visto che nel frattempo è sopraggiunta la pubblicazione del *D.M. n. 294* del *25/10/2016*, su *G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017;*

Visto che con note prot. n. 8794 del 26.06.2017 e prot. n. 12224 del 15.09.17 il Delegato designato per l'ex-Autorità di Bacino della Puglia ha chiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – ex-Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno di attivare le procedure necessarie per il completamento del procedimento di approvazione dell'aggiornamento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di Castro (LE), ai sensi dell'art.12, commi 6 e 7, del D.M. n.294 del 25/10/2016;

Visto che con le succitate note n. 8794 del 26.06.2017 e n. 12224 del 15.09.17 il Delegato designato per l'ex-Autorità di Bacino della Puglia metteva a disposizione per il download sul proprio sito web la documentazione in merito all'aggiornamento in parola;



Visto che il succitato aggiornamento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico si configura quale procedimento di Variante al *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico* per un settore del territorio comunale di Castro (LE)

Ritenuto che ricorrano i presupposti per completare l'iter di adozione e approvazione della Variante al P.A.I.-Assetto Geomorfologico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, relativamente al territorio comunale di Castro (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta ex Autorità di Bacino della Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M:, va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma";

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di bacino della Puglia

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell'Autorità di Bacino Bacino Regionale della Puglia e che tale complessiva "Variante" riguarda parti del territorio ricompreso nel comune di Castro (LE);

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 – È adottata, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico per un settore del territorio comunale di Castro (LE).

Art. 2 – Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente l'adozione, ai sensi dell'art. 63 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i, 12, della Variante di cui all'art. 1, al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia.



Art. 3. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la sede Puglia della medesima Autorità di bacino distrettuale.

Art. 4. Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

L SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli